IT IT

## **COMMISSIONE EUROPEA**



Bruxelles, C

# Progetto

# REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

## Progetto

## REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

## **Attuazione CAEP/8**

## LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

## considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che prodotti, parti e pertinenze rispondano ai requisiti per la protezione ambientale dell'allegato 16 della convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (in prosieguo: "convenzione di Chicago") così come risulta dai volumi I e II del 20 novembre 2008, fatte salve le loro appendici.
- (2) La convenzione di Chicago e i suoi allegati sono stati modificati con l'adozione del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrebbe quindi essere modificato conformemente.
- (4) I provvedimenti forniti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato parte 21 del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene modificato come segue:

- 1. Il paragrafo 21A.4, lettera a), del capitolo A della sezione A viene sostituito da quanto segue:
  - "(a) assicurare un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto nella parte 21A.122, 21A.130, lettera b), punti (3) e (4), 21A.133 e 21A.165, lettera c), punti (2) e (3), a seconda dei casi, e"
- 2. Il paragrafo 21A.130, lettera b), punto (3) capitolo F della sezione A viene modificato come segue:
  - "3. per ciascun motore di aeromobile od elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica sono stati sottoposti dal fabbricante ad un test di funzionalità finale, in conformità alla parte 21A.128; e
  - 4. inoltre, nel caso dei motori, una dichiarazione che il motore completo è conforme ai requisiti sulle emissioni applicabili alla data di produzione."
- 3. Il paragrafo 21A.165, lettera c), punti (2), (3) del capitolo G della sezione A viene modificato come segue:
  - "2. determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modello 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e alle condizioni per funzionare in sicurezza;
  - 3. inoltre, nel caso dei motori, controllare che il motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione.
  - 4. controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modello 1 AESA."

## Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione [...]

Membro della Commissione